

RAPPORTI BANCA IMPRESA 29 GIUGNO 2026

Adeguati assetti e banche: cosa rischiano gli amministratori d'impresa?

Piero Pozzana - Dottore commercialista e revisore legale in Roma

Nel valutare il merito creditizio le banche sono sempre più interessate a conoscere la capacità di un'impresa di produrre informazioni attendibili, di tenere sotto controllo gli equilibri economico-finanziari e di accorgersi per tempo dei segnali di deterioramento. Il che vuol dire che l'impresa abbia effettivamente implementato assetti organizzativi adeguati ai sensi dell'art. 2086 c.c. Per appurare questo le banche possono chiedere alle imprese un'autocertificazione che, in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, esporrebbe gli amministratori d'impresa alla responsabilità di mendacio bancario (art. 137, c. 1-bis, D.Lgs. n. 385/1993). Ma come accertare l'esistenza di questa responsabilità e come, gli amministratori, possono tutelarsi preventivamente?

Per anni gli adeguati assetti dell'[art. 2086](#) c.c. sono stati letti quasi esclusivamente in chiave di governance: un tema di responsabilità civile degli amministratori, di doveri degli organi di controllo, di prevenzione della crisi d'impresa. Quella prospettiva, da sola, oggi non basta più a descrivere ciò che sta accadendo.

L'evoluzione della giurisprudenza sul merito creditizio, la maggiore attenzione delle banche alla qualità organizzativa dei prenditori di fondi e il moltiplicarsi delle dichiarazioni richieste in fase di affidamento stanno saldando due norme che fino a pochi anni fa nessuno avrebbe pensato di accostare: l'[art. 2086](#) c.c. e l'[art. 137 TUB](#). Non esiste ancora una pronuncia che abbia affrontato di petto questo collegamento, ma i presupposti perché diventi attuale ci sono ormai tutti.

Quante sono le imprese che possono dimostrare l'adeguatezza dei loro assetti?

La portata della questione si coglie solo guardando a quanto poco le imprese italiane si siano davvero adeguate agli obblighi introdotti dal Codice della crisi. Secondo una stima emersa nel corso di un incontro promosso dall'Associazione Concorsualisti Milano (Acm), organismo che riunisce professionisti, magistrati delle sezioni specializzate e avvocati, soltanto il 3,5% delle imprese avrebbe effettivamente implementato assetti organizzativi adeguati ai sensi dell'[art. 2086](#) c.c.

Non si tratta di una rilevazione ufficiale sull'intero sistema produttivo, e va presa per quello che è: una stima discussa fra addetti ai lavori. Resta però un'indicazione difficile da ignorare. Se anche fosse vera solo in parte, il nodo non riguarderebbe una minoranza di operatori distratti, ma la gran parte del tessuto imprenditoriale: una platea vastissima di aziende che, messe oggi alla prova, faticerebbero a dimostrare di possedere assetti organizzativi, amministrativi e contabili conformi alla norma.

Perché le banche guardano agli assetti d'impresa

Negli ultimi anni gli istituti di credito hanno irrobustito i processi di **valutazione del rischio**. Il bilancio e le garanzie non bastano più: conta la **capacità** dell'**impresa** di produrre **informazioni attendibili**, di tenere sotto controllo gli equilibri economico-finanziari e di

accorgersi per tempo dei segnali di deterioramento. In questa logica gli assetti organizzativi diventano un indicatore della qualità gestionale, e alcune banche hanno cominciato a chiederne conto in modo esplicito, con dichiarazioni dedicate sull'adozione di quanto previsto dall'[art. 2086](#) c.c. o, più in generale, sull'**esistenza di adeguati sistemi di controllo e monitoraggio**.

Cosa è cambiato con la giurisprudenza

Il punto di svolta è un'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile (ord. R.G.N. 21146/2024, depositata il 25 febbraio 2026). Il caso riguardava una banca che aveva erogato due finanziamenti chirografari a una società con un rapporto fra indebitamento e patrimonio netto pari a 31,99, a fronte di un limite fisiologico di 7,5: indici di insolvenza pacifici e istruttoria creditizia di fatto inesistente.

La Corte ha confermato la **non ammissibilità al passivo fallimentare dei crediti della banca**, fissando **tre principi** di diritto destinati a fare scuola:

- il **primo**: il contratto di finanziamento stipulato in violazione di norme penali è nullo ai sensi dell'[art. 1418](#) c.c., secondo lo schema del cosiddetto reato-contratto;

- il **secondo**: finanziare un'impresa in stato di insolvenza è condotta contraria alla morale economica, rilevante ai fini dell'[art. 2035](#) c.c.;

- il **terzo**: la somma erogata è irripetibile e inopponibile al fallimento, a tutela della massa dei creditori.

La **conseguenza pratica** per il sistema bancario è immediata: la banca che presta denaro senza verificare l'adeguatezza organizzativa dell'impresa finanziata rischia di perdere il credito. Gli istituti si sono mossi di conseguenza e lo strumento scelto è tanto semplice quanto efficace: trasferire il rischio sull'imprenditore attraverso l'**autocertificazione**. È qui che il cerchio si chiude e l'[art. 137 TUB](#) entra in scena.

Perché diventa importante la norma sul mendacio bancario

La disposizione di riferimento è l'[art. 137](#), c. 1-bis, [D.Lgs. n. 385/1993](#) (Testo Unico Bancario), che punisce chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito era stato in precedenza concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

È la norma sul cosiddetto **mendacio bancario**, tradizionalmente applicata a situazioni nitide: bilanci falsi, dati economici alterati, esposizioni debitorie occultate, documentazione contabile non veritiera. L'ingresso degli adeguati assetti tra gli elementi che pesano sul merito creditizio apre però uno scenario inedito.

Che cosa accade quando la banca chiede di **attestare l'esistenza degli assetti** e quella dichiarazione non corrisponde al vero?

Cosa succede se l'autocertificazione attesta il falso

La risposta non è affatto automatica, perché gli assetti non sono un dato numerico verificabile come il fatturato, l'indebitamento o il patrimonio netto. Sono una nozione giuridica a forte componente valutativa: l'[art. 2086](#) c.c. li vuole "adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa", una formula che lascia spazio, per definizione, a giudizi tecnici e professionali. Per questo sarebbe sbagliato sostenere che qualunque carenza organizzativa si traduca in una falsa dichiarazione penalmente rilevante.

Diverso è il **caso limite**. Un'impresa del tutto priva di strumenti di controllo, di monitoraggio finanziario, di procedure amministrative formalizzate e di meccanismi di rilevazione della crisi non si trova in una zona grigia: una dichiarazione che ne attesti l'esistenza non è più una

valutazione opinabile, ma l'affermazione di un fatto smentito dalla realtà. È su questo crinale, tra discrezionalità tecnica e affermazione mendace, che il dibattito è destinato a misurarsi.

A cosa prestare attenzione per ipotizzare il reato di mendacio bancario

Il vero baricentro resta l'**elemento soggettivo**. Per ipotizzare il reato non basterebbe accertare l'assenza degli assetti: occorrerebbe dimostrare che l'**amministratore** ne **conosceva** la **mancanza**, era consapevole della falsità di quanto dichiarava e ha reso quella dichiarazione proprio per ottenere il credito o per modificarne le condizioni. È un **accertamento complesso**, ancorato alle circostanze del singolo caso, e proprio per questo non si può affermare che la mancata adozione degli assetti comporti, da sola, una responsabilità penale. Si può però dire che l'attenzione delle banche rende l'ipotesi tutt'altro che teorica, e merita di essere presa sul serio.

Come provare l'esistenza di adeguati assetti d'impresa

In questo quadro acquista interesse la **UNI/PdR 167:2025**. La prassi di riferimento non modifica gli obblighi dell'**art. 2086 c.c.**, non crea presunzioni legali e non offre alcuno scudo rispetto a responsabilità future; sul piano probatorio, però, può fare la differenza. La certificazione documenta che la **verifica** degli assetti è **avvenuta** secondo **criteri predeterminati**, con procedure strutturate e tracciabili e il coinvolgimento di **oggetti terzi indipendenti**. Se domani l'amministratore dovesse dimostrare di aver agito sulla base di valutazioni ragionevoli e di informazioni adeguate, quel percorso documentale diventa un tassello prezioso nella ricostruzione del contesto in cui le scelte sono maturate. Non prova, da solo, la conformità all'**art. 2086 c.c.**, ma attesta che un controllo serio c'è stato.

Come cambia la governance

La novità di fondo è proprio questa: gli adeguati assetti stanno uscendo dal recinto del diritto societario. Da strumento di prevenzione della crisi si stanno trasformando in un elemento che pesa nei rapporti con banche, creditori, organi di controllo, revisori e, potenzialmente, autorità giudiziarie. Quanto più entreranno nei processi di **valutazione del credito**, tanto più conterà poter dimostrare non solo che esistono, ma anche con quale metodo sono stati valutati e documentati.

Allo stato attuale non risultano pronunce che riconducano una **falsa attestazione** sugli assetti, in **via automatica**, al reato dell'**art. 137 TUB** e sarebbe scorretto sostenere che firmare una dichiarazione bancaria in materia esponga di per sé l'amministratore a responsabilità penale. Esiste però un fenomeno nuovo, che non conviene archiviare. L'**art. 2086 c.c.** ha reso gli assetti un obbligo giuridico; le banche iniziano a chiederne conto per iscritto; l'**art. 137 TUB** colpisce le **dichiarazioni dolosamente false** rivolte a ottenere credito. Presi uno per uno, sono tre mondi distinti. Letti insieme, compongono forse uno dei temi più stimolanti e meno esplorati dell'attuale diritto della crisi, della responsabilità degli amministratori e del rapporto fra impresa e sistema bancario.

Come cambia il rapporto banca impresa

Al di là di come evolverà l'interpretazione dell'**art. 137 TUB**, il messaggio è chiaro: la stagione delle autocertificazioni "di routine" sta finendo e lascia il posto a dichiarazioni che possono pesare molto di più. Quando una banca chiede di attestare l'esistenza degli adeguati assetti, all'imprenditore non basta domandarsi se l'azienda "funziona" o se non ha tensioni finanziarie evidenti. La domanda giusta è un'altra: sarei in grado, oggi, di dimostrare con **documenti, procedure e dati oggettivi** che gli assetti esistono davvero e sono adeguati alla mia impresa?

Se la risposta non è immediata, o dipende solo da valutazioni informali e dalla conoscenza diretta dell'imprenditore, è il momento di approfondire con il proprio commercialista o consulente di fiducia. Non per mettersi al riparo da un'ipotetica responsabilità, ma per capire se l'impresa dispone davvero degli strumenti che la legge impone e che il sistema bancario

considera ormai decisivi nel valutare il merito creditizio. In un contesto in cui, stando alle stime disponibili, solo una quota minima delle imprese ha completato un percorso strutturato di adeguamento all'[art. 2086](#) c.c., voltarsi dall'altra parte rischia di costare più che affrontare il problema.